



# COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 104 del 20-12-2022

<b>OGGETTO:</b>	Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
-----------------	--

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di dicembre alle ore 18:45 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

<b>Basile Fortunato</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Di Falco Fortunato</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Cimilluca Rosaria</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>Tantillo Salvatore Fortunato</b>	<b>assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Re Vincenzo</b>		<b>Presente</b>

Presiede la seduta il Sindaco, Fortunato Basile.

Partecipa il Segretario Comunale, Sebastiano Piraino.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere Favorevole
- il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere Favorevole

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto;

Ritenuta di doverla approvare;

Vista la L.R. 30/2000;

Visto il D.Lgvo 267/2000;

Visto il D.Lgvo 163/2006;

Vista la L.R. n. 48 del 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta,

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

### DELIBERA

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione.

### CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 104 del 20-12-2022

OGGETTO:	Revisione annuale del piano di razionalizzazione delle partecipazioni Art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175
----------	--

VISTI i seguenti pareri: **PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.**

---

---

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 20-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

---

---

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 20-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

---

---

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### PREMESSO:

Che ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175, "le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette ed indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o cessione";

Che ai sensi dell'art. 26 comma 11 dello stesso decreto legislativo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le amministrazioni devono procedere alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 a partire dall'anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, con provvedimento motivato (deliberazione consiliare) dove includere la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

**ATTESO** che si tratta di un piano di razionalizzazione annuale e costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art.1, comma 611 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

**ATTESO** che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del d lgs. 175/2016, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20 comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

**RICORDATO** che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 del d lgs 175/2016, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

**CONSTATATO** che non possono essere costituite, direttamente o indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

**CONSIDERATO**, inoltre, che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrato a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**ATTESO** che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

**OSSERVATO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed in particolare in ordine alle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale;

**CONSTATATO** che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

**RILEVATA** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per ridurre i costi di funzionamento per le predette partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

**VISTE** le partecipazioni possedute dal Comune di Baucina nelle seguenti società:

1. COINRES \_ ATO 4.
2. Metropoli Est – Società Consortile a.r.l
3. GAL Metropoli Est
4. SRR - Palermo Provincia Est.
5. AMAP S.p.A
6. ASMEL Consortile s.c.a.r.l.

**CONSIDERATO** che previa concertazione con i responsabili di P.O. area tecnica ed area affari generali di questo comune la situazione in merito al piano di razionalizzazione delle partecipazioni risulta la seguente:

Per la **Società G.A.L.** non è ipotizzabile una interruzione di partecipazione in quanto lo stesso consorzio ha presentato in passato un piano di sviluppo territoriale per la partecipazione al bando dell'Assessorato delle Risorse Agricole della Regione Siciliana in attuazione alle disposizioni della Misura 19.1 "Sostegno Preparatorio" del PSR Sicilia 2014/2020 che al "punto 5" stabilisce che gli enti locali per avere diritti, devono rientrare nella compagine del partenariato come soci. Con il DDG 5264/2016 del 08/08/2016 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale della Agricoltura ha reso nota la graduatoria delle domande ammissibili al bando specificato sopra, classificando il Gal Metropoli Est tra i soggetti ammissibili alla fase successiva. Per i motivi sopra esposti si rende necessaria e utile alla economia del Comune la partecipazione al Consorzio.

Un ulteriore progetto misura 7.2 per quanto riguarda la riqualificazione urbana del territorio è stato presentato e finanziato per il Consorzio e un altro progetto misura 4.1.3 sull'efficienza energetica non è passato e quindi non è stato finanziato per l'emergenza covid 19. Quanto sopra per specificare l'attività e l'utilità della partecipazione alla Società.

Con Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020 si è prorogato il periodo di durata dei programmi sostenuti dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale, pertanto il PSR 2014/2020 è valido al momento fino al 31/12/2022.

CHE con Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "*Disciplina in materia di risorse idriche*", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato, tra l'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ed in specie in materia di affidamento del medesimo servizio;

Che, in particolare, l'art. 4 comma 9 della citata Legge consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A, di continuare a gestire il servizio affidato dall'ENTE o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9 e ciò previa delibera

dell'Organo Consiliare che attesti la sussistenza di detti requisiti e deliberi la nuova durata dell'affidamento del SII;

Che il Comune di Baucina a pari di altri Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale denominato 1 – Palermo attraverso l'Assemblea dei Sindaci dell'11/10/2019, ha manifestato il non interesse e la non convenienza a gestire direttamente il servizio di che trattasi, ritenuto gli alti costi di gestione, la mancanza di personale e reti idriche efficienti di distribuzione;

Che in merito sono stati posti in essere gli atti propedeutici finalizzati all'affidamento della gestione del SII al Gestore Unico dello stesso e precisamente:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/10/2019 questo Comune autorizzava la cessione della gestione del servizio de quo e l'affidamento della stessa al Gestore Unico d'Ambito dell'ATO di Palermo, **Amap S.p.a.** di cui alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo n. 10 del 27/09/2018 ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 e della L.r. 19/2015, per la durata di 30 anni (e comunque fino al 31 dicembre 2045) nonché l'acquisizione di n. 5 azioni da € 2,00 ciascuna e per un corrispettivo di € 10,00;

- a seguito della nota AMAP S.p.A. prot: 001-20558-GEN/2020 del 03/09/2020, ns Prot.n.8733 del 04/09/2020 con la quale la stessa rende edotto questo Ente circa l'avvenuta deliberazione, da parte dei Comuni Soci di *Lercara Friddi, Marineo e San Mauro Castelverde*, della messa in vendita di parte del proprio pacchetto azionario, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/09/2020, veniva autorizzato l'acquisto di n. 30 Azioni dell'AMAP S.p.A. offerte dal Comune di Lercara Friddi al valore nominale di € 1,00 cadauna e conseguentemente di autorizzare il perfezionamento dell'ottenimento della qualità di socio della citata società da parte del Comune di Baucina nei modi previsti nell'art. 6 comma 6 dello Statuto della medesima società;

-con la superiore deliberazione di CC n.20/2020 inoltre veniva approvato, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n.19 dell'11 Agosto 2015, come emendata dalla Corte Costituzionale con Sentenza n.93 del 7 marzo - 4 maggio 2017, il Contratto di Servizio relativo al SII, da sottoscrivere con l'AMAP S.p.A. e l'ATI Palermo, trasmesso dall'AMAP spa con nota prot.n.001-18909-GEN/2020 del 29/07/2020;

Per quanto riguarda invece le **Società Co.In.Res. e Metropoli Est** queste, essendo in liquidazione devono completare l'iter burocratico previsto per legge per arrivare allo scioglimento delle stesse, procedimento ancora oggi in itinere per cui non è possibile ipotizzare misure di razionalizzazione e quindi di risparmio sulla partecipazione del comune. Per il consorzio Co.In.Res Ato Pa 4 il Comune di Baucina con la quota annua di partecipazione di 1,16% del capitale sociale partecipa esclusivamente, in attesa dello scioglimento finale, alle spese di gestione ancora oggi valide anche se in liquidazione.

La partecipazione alla compagine sociale della **SRR Palermo Provincia EST** costituisce obbligo in conformità ad espressa previsione legislativa per la regolamentazione della gestione del servizio rifiuti e non è possibile ipotizzare misure di razionalizzazione e quindi di risparmio sulla partecipazione del comune poiché tale partecipazione si riferisce a costi di funzionamento e di istituzione della società atteso che l'onere complessivo di partecipazione è irrisorio, le cui competenze e le funzioni svolte dalla stessa società non sono attribuibili ad altri organismi organizzativi.

Il Comune di Baucina con deliberazione del CC n. 12 del 29/11/2018 in seno agli adempimenti previsti dal DLgs n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), art. 37 comma 4 ha aderito alla centrale di committenza in house di **ASMEL Consortile s.c.a.r.l.**- a mezzo acquisto quote societarie approvando lo Statuto, il Regolamento per il controllo analogo della società e l'Accordo consortile contenente le modalità operative della "Centrale di committenza". La quota societaria di ASMEL Consortile s.c.a.r.l è determinata dal numero di

abitanti (1950-ISTAT 2018) moltiplicato per € 0,15 (cioè 292,50) che arrotondato all'euro superiore diventa € 293,00.

**Dato atto** che il piano di che trattasi non rientra tra gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente ed inoltre non comporta eventuali cambiamenti nelle modalità di gestione di servizi o nella previsione di un nuovo organismo partecipato, pertanto, ne consegue che ai sensi dell'art. 239 comma 1 del TUEL non va richiesto il preventivo parere del revisore dei conti.

### **Propone**

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

1) **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente dal Comune di Baucina alla data del 31/12/2021 come specificato in Allegato "A" alla proposta, mantenendo le società che stanno partecipando ai bandi di assegnazione somme per lo sviluppo rurale (G.A.L.) e di gestione e distribuzione acqua (Amap S.p.a.) del territorio e procedendo al completamento dell'iter per lo scioglimento di Metropoli Est e Co.In.Res., quest'ultima sostituita dalla SRR da mantenere ope legis.

2) **di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

3) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12 c.2 della L.R.n.44/91 e s.m.i;

4) **Di pubblicare** il relativo atto deliberativo unito alla presente proposta, in Amministrazione Trasparente, sezione di 1° livello " *Provvedimenti*", sottosezione di 2° livello " *Provvedimenti Organi di indirizzo-politico*".

IL RESP.LE DELL'ISTRUTTORIA  
*Dott. Ambrogio Fontana*

IL PROPONENTE  
*Basile Fortunato*



IL Sindaco  
*Fortunato Basile*

L'ASSESSORE ANZIANO  
*Fortunato Di Falco*

IL Segretario Comunale  
*Sebastiano Piraino*

---

---

Il presente atto viene affisso all'albo pretorio informatico in data \_\_\_\_\_ per rimanervi fino al \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta, che la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91, modificata dalla L.R. 17/2004, è in pubblicazione dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nel sito di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della L. n. 69/2009.

IL MESSO COMUNALE

*Sciortino Giorgina*

IL Segretario Comunale

*Sebastiano Piraino*

---

---

### LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 20-12-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 21-12-2022

IL Segretario Comunale

*Sebastiano Piraino*